

**REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 settembre 2002**

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio per quanto riguarda i titoli d'importazione di avena e di orzo originari della Repubblica estone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 <sup>(4)</sup>.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio <sup>(1)</sup>, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

(6) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1151/2002 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia <sup>(2)</sup>. Pertanto ha reso obsoleto il regolamento (CE) n. 1729/2000 della Commissione che recava modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1349/2000. Occorre pertanto stabilire nuove modalità d'applicazione e inserirvi anche le disposizioni relative all'importazione di orzo di malteria.

(7) Per garantire una gestione efficace del contingente è necessario, da un lato, che i titoli d'importazione non siano trasferibili e, dall'altro, che la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 <sup>(6)</sup>, sia fissata a 89 EUR per tonnellata di avena.

(2) La Comunità europea si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione, a partire dal 1° luglio 2002, un contingente tariffario d'importazione a dazio zero di 4 800 tonnellate di avena del codice NC 1004 00 00 originaria dell'Estonia, prevedendo un incremento annuo di tale contingente di 900 tonnellate per campagna a partire dal 1° luglio 2003.

(8) Il regolamento (CE) n. 1151/2002 ha inoltre previsto la possibilità di importare a dazio zero nella Comunità un quantitativo illimitato di orzo destinato alla produzione di malto del codice NC ex 1003 00 90.

(3) Queste importazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. Occorre quindi precisare le condizioni per il rilascio di tali titoli.

(9) Occorre adottare modalità particolari per impedire che l'orzo di malteria sia destinato alla produzione di malto diverso da quello previsto. Occorre a tal fine subordinare il beneficio dell'esenzione all'impegno dell'importatore circa la destinazione da dare al prodotto e alla costituzione di una cauzione di importo pari al dazio all'importazione. È necessario fissare un termine ragionevole per la trasformazione, ai fini della gestione del regime di cui trattasi. Qualora il prodotto immesso in libera pratica sia spedito in un altro Stato membro per la trasformazione, la prova della trasformazione può essere efficacemente costituita dall'esemplare di controllo T5 rilasciato dallo Stato membro di immissione in libera pratica, secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 <sup>(8)</sup>.

(4) È prevedibile che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione relativi all'avena vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

(10) È opportuno stabilire una certa proporzionalità per lo svincolo della cauzione, in particolare nei casi di mancato rispetto dei quantitativi da trasformare o dei termini previsti nell'ambito del presente regime. A tal fine occorre inoltre introdurre una tolleranza per quanto riguarda il quantitativo trasformato per tener conto delle perdite di calibratura e di perdite diverse.

(5) È opportuno prevedere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di

<sup>(1)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

<sup>(7)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.